Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 18/11/2025

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 12

(Attività delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.